

Tribunale di Bari II sez. civile – 20 marzo 2007 – Giud. unico Scoditti - G.A. c. A. s.r.l.,

**Vendita di auto usata – mancata revisione – aliud pro alio – inconfigurabilità – disciplina applicabile – art. 1519 nonies ( art. 135 comma 2 229/2003)**

*Non integra un'ipotesi di aliud pro alio la vendita di veicolo usato non sottoposto a prescritta revisione.*

*La fattispecie, infatti, ricorre solo quando "la res tradita si riveli funzionalmente e definitivamente inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell'oggetto della compravendita, e, quindi, a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all'acquisto: tale ipotesi va esclusa con riguardo alla consegna di un autoveicolo, corrispondente a quello compravenduto, ma inidoneo alla circolazione per sola mancanza della prescritta revisione annuale, ai cui adempimenti amministrativi l'acquirente sia in grado di provvedere".*

*Nel caso di specie trovando applicazione ex art. 1519 nonies ( ora art. 135 comma 2 229/2003) la disciplina consumeristica, non ricorrono i presupposti per invocare la risoluzione del contratto, essendo, al contrario, invocabile lo strumento della riparazione.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione notificato in data 21/10/2004 G.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari A. s.r.l. Esponeva l'attore di avere in data xxx acquistato presso la concessionaria convenuta autoveicolo usato "Volvo V70 SW tg xxx per il prezzo di Euro 11.500,00 e che in data 7/5/2004 l'autoveicolo era stato consegnato privo della prescritta revisione (nonostante l'addetto alle vendite avesse dichiarato la sua esistenza). Aggiungeva che dopo circa dieci giorni dal ritiro del veicolo si presentavano inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell'abitacolo e che, a seguito della denuncia del vizio, l'officina meccanica della concessionaria aveva provveduto alla sostituzione di una valvola particolare. Adduceva che dopo qualche giorno dal ritiro si erano ripresentati gli stessi inconvenienti, con nuovo intervento della concessionaria, e che, ripresentatosi dopo 3-5 giorni gli stessi problemi tecnici, doveva essere concordato nuovo appuntamento. Deduceva che nell'attesa del detto appuntamento in data 15/6/2004, a seguito di accertamento dei carabinieri, era stata applicata la sanzione amministrativa di Euro 137,55 per l'omessa revisione del veicolo e che in data 16/6/2004 il G. aveva chiesto la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo. Aggiungeva che in data xxx la concessionaria aveva comunicato la propria disponibilità a procedere alla revisione e "a quant'altro occorrente" e che, consegnata l'autovettura, in data xxx la medesima concessionaria aveva comunicato l'avvenuta revisione del mezzo. Chiedeva quindi declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna alla restituzione del corrispettivo versato, oltre interessi, ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. Si costituiva la parte convenuta eccependo la non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art.

1519 bis c.c. sgg. e chiedendo il rigetto della domanda. Trattato il merito, la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

La domanda va rigettata.

Preliminarmente deve chiarirsi che la norma di cui all'art. 1519 nonies c.c. (ora art. 135 d.lgs. n. 229/2003), secondo la quale le disposizioni sulla vendita dei beni di consumo, applicabili anche ai beni di consumo usati, non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico, è relativa alla disciplina consumeristica, e non a quella generale sulla vendita, per l'espresso richiamo all'operatività, nonostante l'applicazione della disciplina in discorso, alla disciplina sui diritti del consumatore. La norma costituisce dunque clausola di salvaguardia non della disciplina generale della vendita, ma della normativa, che il legislatore ha di recente concentrato nel d.lgs. n. 229/2003, a tutela del consumatore.

Tant'è che l'art. 135, secondo comma, d.lgs. n. 229/2003 prevede che le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni sulla vendita di consumo (e dunque non in aggiunta ad essa). La disciplina generale sulla vendita ha dunque funzione integrativa della tutela prevista dalla disciplina speciale, e non si cumula ad essa. Il rimedio risolutorio esperito deve quindi essere, qualificato ai sensi della disciplina sulla vendita dei beni di consumo. I vizi allegati sono la mancanza della prescritta revisione e l'esistenza degli inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell'abitacolo. Soffermandosi innanzitutto sul profilo della revisione, che appare quello di maggiore rilievo secondo la prospettazione di parte attrice, posto che la richiesta di risoluzione è stata trasmessa alla controparte dopo l'applicazione della sanzione amministrativa, va preliminarmente evidenziato che secondo la giurisprudenza la fattispecie in esame non costituisce aliud pro alio. Si verifica infatti secondo la giurisprudenza consegna di aliud pro alio da parte del venditore, e non semplice consegna di cosa priva delle qualità essenziali, con conseguente diritto del compratore di esperire l'azione generale di adempimento o di risoluzione di cui all'art. 1453 cod. civ., qualora la res tradita si riveli funzionalmente e definitivamente inadatta ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell'oggetto della compravendita, e, quindi, a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all'acquisto: tale ipotesi va esclusa con riguardo alla consegna di un autoveicolo, corrispondente a quello compravenduto, ma inadatto alla circolazione per sola mancanza della prescritta revisione annuale, ai cui adempimenti amministrativi l'acquirente sia in grado di provvedere (Cass. 5/2/1980 n. 831). Sotto il profilo della disciplina consumeristica, non ricorrono i presupposti della risoluzione del contratto. La riparazione, nella specie l'adempimento amministrativo della revisione, non è impossibile o eccessivamente onerosa e risulta che allorché l'acquirente ha denunciato al venditore la circostanza della mancanza della revisione, il venditore ha provveduto all'adempimento amministrativo, non appena l'autovettura gli è stata consegnata. Risulta in secondo luogo allegata l'esistenza degli inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell'abitacolo.

L'attore non ha allegato, né risulta altrimenti dagli atti, che la riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose. Risulta invece allegato che il venditore ha provveduto all'intervento sostitutivo di una valvola, benché il problema sia rimasto. Ma anche a questo proposito l'attore allega che si sarebbe provveduto a nuovo intervento tecnico, al quale poi il medesimo attore si è opposto dopo che era stata irrogata la sanzione amministrativa per l'omessa revisione. Al nuovo intervento riparativo nel corso del rapporto non si è acceduto dunque esclusivamente a causa dell'accertamento della violazione amministrativa, non per oggettiva impossibilità dell'intervento medesimo. Stante l'inidoneità, per quanto sopra osservato, della carenza di revisione nel caso di specie ad integrare il presupposto della risoluzione, non può il compratore chiedere la risoluzione, laddove sia ancora oggettivamente possibile intervenire nuovamente sul veicolo, solo perché nel frattempo è intervenuto l'accertamento di violazione amministrativa (imputabile peraltro allo stesso acquirente, che aveva circolato in assenza di revisione, potendo egli stesso provvedere al relativo adempimento amministrativo). Quanto poi alle conseguenze della riparazione effettuata che non ha sortito esito positivo, l'attore non ha allegato specifiche circostanze da cui desumere l'esistenza di notevoli inconvenienti. Ha infatti allegato infatti un generico disagio (solo in sede di deduzioni istruttorie, e dunque tardivamente, ha allegato circostanze più precise riferite al contesto familiare e lavorativo).

Benché non ricorrano i presupposti di fatto della risoluzione contrattuale, la vicenda presenta aspetti peculiari, in relazione a taluni disagi comunque subiti dall'attore. Ricorrono per tale ragione giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.** Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da G. A. con atto di citazione notificato in data 21/10/2004 nei confronti di A. s.r.l., così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali.